

Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2026, n. 8-2970

Decreto-legge n. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009, articolo 11. "Fondo statale per la prevenzione del rischio sismico". Disposizioni attuative del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1149 del 3 aprile 2026, di approvazione dei criteri di programmazione delle risorse per le annualità 2024, 2025 e 2026. Risorse complessive pari a massimo euro



Seduta N° 183

Adunanza 07 AGOSTO 2026

Il giorno 07 del mese di agosto duemilaventisei alle ore 15:40 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Mettola nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Daniela CAMERONI - Marina CHIARELLI - Matteo MARNATI

DGR 8-2970/2026/XII

OGGETTO:

Decreto-legge n. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009, articolo 11. "Fondo statale per la prevenzione del rischio sismico". Disposizioni attuative del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1149 del 3 aprile 2026, di approvazione dei criteri di programmazione delle risorse per le annualità 2024, 2025 e 2026. Risorse complessive pari a massimo euro 1.768.262,75.

A relazione di: Gabusi

Premesso che:

- il quadro normativo nazionale in materia di prevenzione del rischio sismico poggia sull'articolo 11 del decreto legge n. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009, che ha istituito un apposito "Fondo statale per la prevenzione del rischio sismico";
- con le relative Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Capo del Dipartimento della Protezione Civile è stato disciplinato l'utilizzo del suddetto Fondo, finalizzandolo a finanziare sia indagini conoscitive del territorio (prevenzione non strutturale), sia interventi di riduzione della vulnerabilità su edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico e rilevante e su edifici privati (prevenzione strutturale) e disponendo, per ciascuna annualità, dal 2010 al 2016, di ripartire le relative risorse tra le Regioni, fissando i criteri per il finanziamento di studi di microzonazione sismica (MS) e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE), di interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico di edifici pubblici strategici, nonché di contributi per analoghi interventi strutturali su edifici privati;
- con la legge n. 145/2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" sono state rifinanziate le linee di intervento previste dal citato Fondo;

- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 780 del 20 maggio 2021 ha disciplinato l'utilizzo delle risorse per ciascuna delle annualità, dal 2019 al 2021, ed i successivi decreti attuativi hanno provveduto al riparto delle relative somme spettanti a ciascuna Regione;

- con la legge n. 234/2021 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", sono state rifinanziate le suddette linee di intervento di cui al citato articolo 11;

- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 978 del 24 marzo 2023 ha disciplinato l'utilizzo delle risorse per le annualità 2022 – 2023 ed il successivo decreto attuativo ha provveduto al riparto analitico delle somme tra le singole Regioni.

Richiamato che la legge n. 213/2023 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", all'articolo 1:

- comma 400, istituisce il "Fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici", con una dotazione pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028;

- comma 401, istituisce la Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, declinandone i componenti;

- comma 402, dispone che con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, è approvato il programma di cui al comma 400, declinato attraverso diverse linee di azione, incluso il potenziamento delle attività finanziate dal "Fondo statale per la prevenzione del rischio sismico" (ex articolo 11), delle quali sono responsabili le amministrazioni di settore, specificando che tale programma individua le priorità di intervento, il quadro finanziario, le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione e le modalità di revoca dei finanziamenti, ferme rimanendo le regole gestionali vigenti in relazione alla quota di risorse destinate all'integrazione dei piani di intervento già in essere e che alla sua attuazione possono concorrere risorse già disponibili a legislazione vigente provenienti dal bilancio statale, nonché risorse dell'Unione europea e nazionali della coesione allo scopo destinate

Premesso, inoltre, che, il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1149 del 3 aprile 2026, che, relativamente alle annualità 2024, 2025 e 2026, disciplina le procedure ed i criteri per la definizione da parte delle Regioni dei piani di studi e analisi nonché dei piani di interventi ai fini della successiva assegnazione delle risorse del "Fondo per la prevenzione del rischio sismico", in particolare:

- ha provveduto alla ripartizione tra le Regioni di uno stanziamento statale complessivo pari a 200 milioni di euro per le annualità 2024, 2025 e 2026 (55 milioni di euro per l'annualità 2024, 70 milioni di euro per l'annualità 2025 e 75 milioni di euro per l'annualità 2026);

- ha previsto una trattenuta di 2 milioni di euro a favore del Dipartimento della Protezione Civile per far fronte agli oneri di gestione, assistenza tecnica e monitoraggio scientifico, mentre le restanti risorse, pari a 198 milioni di euro, sono destinate alle Regioni e ripartite in due linee d'azione distinte:

- Prevenzione non strutturale, ex articolo 2, comma 1, lettera a), dotata di 18 milioni di euro per la redazione di studi di Microzonazione Sismica (MS) e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE);

- Prevenzione strutturale, ex articolo 2, comma 1, lettera b), dotata di 180 milioni di euro per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'OPCM n. 3274/2003 e delle deliberazioni regionali in materia, di proprietà pubblica, nonché l'eventuale delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione;

- ha disposto che le Regioni devono trasmettere al Dipartimento della protezione civile le proposte di un Piano di studi e analisi relativo alle azioni non strutturali e di un Piano di interventi relativo alle azioni strutturali e che il Dipartimento, a seguito di validazione delle proposte, provvederà

all'assegnazione delle risorse con apposita Ordinanza e al successivo trasferimento delle risorse con decreto;

Dato atto che, come da verifiche condotte dalla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore "Sismico":

la ripartizione dei suddetti fondi tra le singole Regioni viene effettuata sulla base dell'Indice Medio di Rischio Sismico (IRI), calcolato quale media ponderata tra la valutazione nazionale effettuata nel 2010 ai sensi dell'OPCM 3907/2010 e la nuova elaborazione prodotta nel 2023 ai sensi della decisione 1313/2013/UE, e che combina l'indicatore di perdita annua attesa in termini di vite umane per crolli edilizi con l'incidenza percentuale di tali perdite rispetto alla popolazione residente; per la Regione Piemonte, l'indice IRI è stimato in 0,009, determinando un'assegnazione massima triennale pari a € 156.660,25 per la linea non strutturale ed a € 1.566.602,50 euro per la linea strutturale, per un totale di € 1.723.262,75;

alla Regione Piemonte sono stati assegnati contributi statali massimi pari a € 156.660,25 per le azioni di prevenzione non strutturale (articolo 2, comma 1, lettera a) e pari a € 1.566.602,50 per le azioni di prevenzione strutturale (articolo 2, comma 1, lettera b);

al fine di dare attuazione al suddetto decreto n. 1149/2026, risulta necessario:

- proseguire sul territorio piemontese le azioni di prevenzione finanziate dal "Fondo statale per la prevenzione del rischio sismico", di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009, continuando a coniugare sinergicamente la fase conoscitiva e di pianificazione dell'emergenza con quella di messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico di rilievo strategico;

- approfondire la conoscenza della pericolosità sismica del territorio regionale e pianificare la risposta d'emergenza (prevenzione non strutturale) attraverso la redazione di nuovi studi di microzonazione sismica di livello (MS) di livello 1 e delle associate analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE), ovvero tramite l'omogeneizzazione e l'aggiornamento degli studi pregressi, nel rigoroso rispetto degli standard tecnici e degli indirizzi approvati dalla Commissione Tecnica nazionale istituita presso il Dipartimento della Protezione Civile;

- ridurre la vulnerabilità degli edifici e delle opere infrastrutturali pubbliche di interesse strategico (prevenzione strutturale) attraverso l'esecuzione di interventi strutturali di miglioramento sismico, ovvero di eventuale demolizione e ricostruzione, al fine di migliorare la sicurezza sismica delle strutture pubbliche caratterizzate da elevata vulnerabilità ed esposizione.

Dato atto che il suddetto Settore "Sismico", sulla base di quanto sopra, ha provveduto, come da documentazione agli atti, a:

- estrapolare rispettivamente dall'Allegato 7 e dall'Allegato 8 del citato decreto n. 1149/2026, l'elenco dei 140 Comuni piemontesi, con accelerazione al suolo "ag" maggiore o uguale a 0,125g, e dei 12 Comuni piemontesi, che dispongono di studi pregressi da omogeneizzare agli standard della Commissione Tecnica nazionale;

- elaborare le specifiche tecniche per la realizzazione delle azioni di prevenzione non strutturale (studi di Microzonazione Sismica di livello 1 ed associata analisi della Condizione Limite per l'Emergenza) e le specifiche tecniche per la realizzazione delle azioni di prevenzione strutturale (interventi di miglioramento sismico, ovvero di demolizione e ricostruzione con eventuale delocalizzazione di edifici di interesse strategico e di opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile), delineando i criteri per l'individuazione delle aree di applicazione degli studi, i requisiti professionali dei soggetti realizzatori, le modalità tecniche di esecuzione e le procedure di indirizzo, controllo e validazione;

- elaborare i criteri procedurali, i requisiti di ammissibilità e le modalità di formulazione delle graduatorie per l'indizione della duplice manifestazione di interesse inerente, una relativa alle azioni di prevenzione non strutturale ed una relativa alle azioni di prevenzione strutturale, rivolte entrambe agli Enti Locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 267/2000, in forma singola o associata, operanti sul territorio regionale, potenzialmente ammissibili a finanziamento, in quanto

inseriti negli Allegati 7 e 8, prevedendo che, al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti destinatari, i singoli beneficiari siano individuati quali unici ed esclusivi soggetti attuatori e stazioni appaltanti per l'affidamento dei servizi professionali e dei lavori, specificando che la Regione Piemonte resti sollevata da ogni responsabilità legata alla gestione degli appalti e alle relative transazioni finanziarie, le quali dovranno essere obbligatoriamente monitorate dagli Enti medesimi tramite la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), ai sensi del decreto legislativo n. 229/2011 ed in conformità alle disposizioni sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36/2023, mediante l'acquisizione e l'inserimento del Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 3/2003;

- verificare che sussistono le condizioni per prevedere di assumere integralmente a carico del bilancio regionale la quota di cofinanziamento obbligatorio pari ad almeno il 25% del costo degli studi e delle analisi, prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto n. 1149/2026 per le azioni non strutturali, quantificata nella cifra massima di € 45.000,00, in continuità con le precedenti programmazioni regionali, esentando totalmente gli Enti beneficiari da qualsivoglia onere di compartecipazione finanziaria;

- calcolare le risorse finanziarie da destinare a tal fine, come di seguito rappresentato:

per le azioni di prevenzione non strutturale (articolo 2, comma 1, lettera a), € 201.660,25 di cui € 156.660,25 assegnati dal decreto n. 1149/2026, e € 45.000,00, quale quota massima di cofinanziamento regionale;

per le azioni di prevenzione strutturale (articolo 2, comma 1, lettera b), € 1.566.602,50 assegnati dal suddetto decreto n. 1149/2026;

una quota non superiore al 2% delle risorse (articolo 3, comma 3) per la copertura degli oneri di realizzazione, con modalità informatiche o con l'ausilio di specifiche professionalità, delle procedure connesse alla gestione dei contributi.

Dato atto, altresì, che:

- con riferimento alle risorse di cui al decreto n. 1149/2026, l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento è subordinata alla preventiva validazione delle proposte da parte del Dipartimento della Protezione Civile, ed alla conseguente assegnazione del budget alla Regione Piemonte, pari a massimo € 1.723.262,75, nonché alla variazione di bilancio finalizzata a recepire tali stanziamenti in entrata ed in uscita delle correlate spese;

- con riferimento alla quota di cofinanziamento regionale, pari a massimo € 45.000,00, il presente provvedimento trova copertura con gli stanziamenti di bilancio regionale allocati sul pertinente capitolo di spesa n. 152882 per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028.

Richiamato che il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1149 del 3 aprile 2026, all'articolo 4, comma 1, dispone che la proposta di piano di studi e analisi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), con il relativo cronoprogramma procedurale, è definita dalle Regioni, sentiti i Comuni e/o gli Enti locali interessati o le ANCI regionali.

il decreto legislativo n. 118/2011, di disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

la legge regionale n. 2/2026 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";

la legge regionale n. 3/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028",

la deliberazione della Giunta regionale n. 1-2209 del 9 febbraio 2026, di approvazione, ai sensi degli articoli 11 e 39, comma 10 e 13, del decreto legislativo n. 118/2011 ed ai sensi della legge regionale n. 3/2026, del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e delle disposizioni di natura autorizzatoria;

il regolamento regionale n. 9/R/2021 di contabilità della Giunta regionale, come modificato dal regolamento regionale n. 11/R/2023.

Richiamata la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del

decreto legge n. 80/2021, convertito nella legge n. 113/2021.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari a massimo € 1.768.262,75, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, unanime,
delibera

di approvare le disposizioni attuative del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1149/2026, che disciplina, per le annualità 2024, 2025 e 2026, l'assegnazione delle risorse del "Fondo statale per la prevenzione del rischio sismico", di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009, come riportati nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- l'Elenco dei Comuni potenzialmente ammissibili alle azioni di prevenzione non strutturale e strutturale (Allegato A),
- l'Elenco dei Comuni potenzialmente ammissibili alle azioni di omogeneizzazione degli studi pregressi (Allegato B),
- le Specifiche tecniche per le azioni di prevenzione non strutturale (Allegato C),
- le Specifiche tecniche per le azioni di prevenzione strutturale (Allegato D),
- i Criteri procedurali, requisiti di ammissibilità e modalità di formulazione delle graduatorie per l'indizione delle manifestazione di interesse per le azioni di prevenzione non strutturale (Allegato E),
- i requisiti di ammissibilità e modalità di formulazione delle graduatorie per l'indizione delle manifestazione di interesse per le azioni di prevenzione strutturale (allegato F);

di assumere integralmente a carico del bilancio regionale la quota di cofinanziamento obbligatorio pari ad almeno il 25% del costo degli studi e delle analisi, prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto n. 1149/2026 per le azioni non strutturali, quantificata nella cifra massima di € 45.000,00, con le conseguente ripartizione delle risorse finanziarie, complessivamente pari a massimo € 1.768.262,75:

per le azioni di prevenzione non strutturale (articolo 2, comma 1, lettera a), € 201.660,25 di cui € 156.660,25 assegnati dal decreto n. 1149/2026, e € 45.000,00, quale quota massima di cofinanziamento regionale;

per le azioni di prevenzione strutturale (articolo 2, comma 1, lettera b), € 1.566.602,50 assegnati dal suddetto decreto n. 1149/2026;

una quota non superiore al 2% delle risorse (articolo 3, comma 3) per la copertura degli oneri di realizzazione, con modalità informatiche o con l'ausilio di specifiche professionalità, delle procedure connesse alla gestione dei contributi.

di demandare alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore “Sismico” l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, nonché la predisposizione delle proposte del Piano di studi e analisi e del Piano degli interventi, e delle successive procedure attuative e di gestione dei Piani, in particolare, nel rispetto dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1149 del 3 aprile 2026;

che, con riferimento alle risorse di cui al decreto n. 1149/2026, l’assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento è subordinata alla preventiva validazione delle proposte da parte del Dipartimento della Protezione Civile, ed alla conseguente assegnazione del budget alla Regione Piemonte, pari a massimo € 1.723.262,75, nonché alla variazione di bilancio finalizzata a recepire tali stanziamenti in entrata ed in uscita delle correlate spese;

che, con riferimento alla quota di cofinanziamento regionale, pari a massimo € 45.000,00, il presente provvedimento trova copertura con gli stanziamenti di bilancio regionale allocati sul pertinente capitolo di spesa n. 152882 per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028;

che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi degli articoli 26, comma 1, e 12 del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-2970-2026-All_1-ALLEGATO_A-elenco_all7.pdf
2. DGR-2970-2026-All_2-ALLEGATO_B_Elenco_all8.pdf
3. DGR-2970-2026-All_3-ALLEGATO_C_spec_tecn_No_Strutt.pdf
4. DGR-2970-2026-All_4-ALLEGATO_D_specifiche_Strutt.pdf
5. DGR-2970-2026-All_5-ALLEGATO_E_ManInt-NoStrutt_pdf.pdf
DGR-2970-2026-All_6-ALLEGATO_F_man-int_strutt-1.pdf
- 6.



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato 7: elenco dei comuni con $ag \geq 0,125$ g e periodi di classificazione

Codice Istat	Provincia	Comune	ag	Data di prima classificazione dell'intero territorio comunale	Periodo di declassificazione
01001011	001	Angrogna	0,134746	1982	
01001025	001	Bibiana	0,134084	1982	
01001026	001	Bobbio Pellice	0,134357	1982	
01001032	001	Borgone Susa	0,130664	2003	
01001035	001	Bricherasio	0,134005	1982	
01001040	001	Bruzolo	0,132916	2003	
01001044	001	Bussoleno	0,134353	2003	
01001049	001	Campiglione Fenile	0,133721	1982	
01001053	001	Cantalupa	0,127855	1982	
01001070	001	Cavour	0,131234	2003	
01001076	001	Chianocco	0,133516	2003	
01001080	001	Chiomonte	0,132686	2003	
01001089	001	Coazze	0,131873	1982	
01001093	001	Condove	0,129711	2003	
01001097	001	Cumiana	0,125784	1982	
01001100	001	Exilles	0,130981	2003	
01001103	001	Fenestrelle	0,134368	1982	
01001110	001	Frossasco	0,127893	1982	
01001111	001	Garzigliana	0,130277	1982	
01001114	001	Giaglione	0,134159	2003	
01001115	001	Giaveno	0,128726	1982	
01001117	001	Gravere	0,134325	2003	
01001122	001	Inverso Pinasca	0,134322	1982	
01001139	001	Luserna San Giovanni	0,13479	1982	
01001140	001	Lusernetta	0,134656	1982	
01001145	001	Massello	0,134066	1982	
01001147	001	Mattie	0,134673	2003	
01001149	001	Meana di Susa	0,134392	2003	
01001154	001	Mompantero	0,134269	2003	
01001157	001	Moncenisio	0,132505	2003	
01001169	001	Novalesa	0,133899	2003	
01001173	001	Osasco	0,130199	1982	
01001184	001	Perosa Argentina	0,134544	1982	
01001186	001	Perrero	0,134734	1982	
01001190	001	Pinasca	0,134411	1982	
01001191	001	Pinerolo	0,132971	1982	
01001198	001	Pomaretto	0,134513	1982	
01001200	001	Porte	0,13378	1982	
01001201	001	Pragelato	0,129936	2003	
01001202	001	Prali	0,133961	1982	
01001204	001	Pramollo	0,134675	1982	
01001205	001	Prarostino	0,133637	1982	
01001222	001	Roletto	0,12901	1982	
01001226	001	Rorà	0,134857	1982	
01001227	001	Roure	0,134765	1982	
01001232	001	Salbertrand	0,126709	2003	

01001234	001	Salza di Pinerolo	0,133714	1982	
01001239	001	San Didero	0,131876	2003	
01001242	001	San Germano Chisone	0,134294	1982	
01001245	001	San Giorio di Susa	0,133678	2003	
01001250	001	San Pietro Val Lemina	0,131894	1982	
01001254	001	San Secondo di Pinerolo	0,133362	1982	
01001256	001	Sant'Antonino di Susa	0,129232	1982	
01001270	001	Susa	0,134474	2003	
01001275	001	Torre Pellice	0,134922	1982	
01001281	001	Usseaux	0,133657	1982	
01001282	001	Usseglio	0,131988	2003	
01001283	001	Vaie	0,125412	2003	
01001291	001	Venaus	0,134151	2003	
01001305	001	Villar Focchiardo	0,132062	1982	
01001306	001	Villar Pellice	0,134717	1982	
01001307	001	Villar Perosa	0,133664	1982	
01004001	004	Acceglio	0,126237	2003	
01004002	004	Aisone	0,148088	2003	
01004005	004	Alto	0,127242	2003	
01004009	004	Bagnolo Piemonte	0,134879	1982	
01004012	004	Barge	0,134623	2003	
01004017	004	Bellino	0,127006	2003	
01004022	004	Bernezzo	0,143128	2003	
01004025	004	Borgo San Dalmazzo	0,145987	2003	
01004028	004	Boves	0,137715	2003	
01004031	004	Briga Alta	0,145345	2003	
01004032	004	Brondello	0,131798	2003	
01004033	004	Brossasco	0,135642	2003	
01004034	004	Busca	0,136541	2003	
01004038	004	Canosio	0,134356	2003	
01004039	004	Caprauna	0,126935	2003	
01004040	004	Caraglio	0,141142	2003	
01004044	004	Cartignano	0,139496	2003	
01004047	004	Casteldelfino	0,132688	2003	
01004053	004	Castelmagno	0,143048	2003	
01004060	004	Celle di Macra	0,139621	2003	
01004064	004	Cervasca	0,139178	2003	
01004075	004	Costigliole Saluzzo	0,126369	2003	
01004077	004	Crissolo	0,134768	2003	
01004078	004	Cuneo	0,135482	2003	
01004079	004	Demonte	0,14935	2003	
01004082	004	Dronero	0,140177	2003	
01004083	004	Elva	0,133372	2003	
01004084	004	Entracque	0,150281	2003	
01004085	004	Envie	0,132731	2003	
01004092	004	Frassinio	0,136766	2003	
01004093	004	Gaiola	0,147429	2003	
01004094	004	Gambasca	0,133827	2003	
01004103	004	Isasca	0,13407	2003	
01004110	004	Limone Piemonte	0,146301	2003	
01004112	004	Macra	0,137892	2003	
01004119	004	Marmora	0,13663	2003	
01004121	004	Martiniana Po	0,133438	2003	

01004122	004	Melle	0,136781	2003	
01004123	004	Moiola	0,148622	2003	
01004138	004	Montemale di Cuneo	0,140167	2003	
01004139	004	Monterosso Grana	0,145953	2003	
01004154	004	Oncino	0,134987	2003	
01004155	004	Ormea	0,129283	2003	
01004156	004	Ostana	0,134917	2003	
01004157	004	Paesana	0,135137	2003	
01004158	004	Pagno	0,129852	2003	
01004166	004	Piasco	0,130741	2003	
01004167	004	Pietraporzio	0,129196	2003	
01004172	004	Pontechianale	0,12949	2003	
01004173	004	Pradleves	0,143232	2003	
01004174	004	Prazzo	0,131965	2003	
01004180	004	Revello	0,133056	2003	
01004181	004	Rifreddo	0,133712	2003	
01004182	004	Rittana	0,145607	2003	
01004183	004	Roaschia	0,149145	2003	
01004185	004	Robilante	0,143182	2003	
01004187	004	Roccabruna	0,139154	2003	
01004191	004	Roccasparvera	0,145658	2003	
01004192	004	Roccavione	0,146783	2003	
01004197	004	Rossana	0,135386	2003	
01004203	004	Saluzzo	0,127759	2003	
01004204	004	Sambuco	0,133384	2003	
01004205	004	Sampeyre	0,136519	2003	
01004207	004	San Damiano Macra	0,14045	2003	
01004209	004	Sanfront	0,134925	2003	
01004224	004	Stroppio	0,13689	2003	
01004233	004	Valdieri	0,150219	2003	
01004234	004	Valgrana	0,141966	2003	
01004235	004	Valloriate	0,148962	2003	
01004237	004	Venasca	0,135228	2003	
01004239	004	Vernante	0,148765	2003	
01004240	004	Verzuolo	0,127741	2003	
01004243	004	Vignolo	0,141112	2003	
01004247	004	Villar San Costanzo	0,137435	2003	
01004248	004	Vinadio	0,14491	2003	
01103006	103	Baceno	0,13094	2003	
01103067	103	Trasquera	0,125008	2003	
01103071	103	Varzo	0,132566	2003	
03016001	016	Adrara San Martino	0,130477	2003	
03016002	016	Adrara San Rocco	0,126765	2003	
03016018	016	Bagnatica	0,127803	2003	
03016028	016	Bolgare	0,131378	2003	
03016043	016	Calcinata	0,130771	2003	
03016044	016	Calcio	0,132318	1984	
03016055	016	Carobbio degli Angeli	0,129427	2003	
03016062	016	Castelli Calepio	0,134339	2003	
03016066	016	Cavernago	0,128902	2003	
03016069	016	Cenate Sotto	0,126184	2003	
03016073	016	Chiuduno	0,132439	2003	
03016076	016	Civate al Piano	0,132273	2003	

ALLEGATO B

Tratto dal Decreto del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 1149 del 3 aprile 2026

Allegato 8: elenco dei comuni con studi pregressi di microzonazione sismica

Regione	Codice Istat	Comune
Piemonte	01001026	Bobbio Pellice
Piemonte	01001053	Cantalupa
Piemonte	01001111	Garzigliana
Piemonte	01001114	Giaglione
Piemonte	01001140	Lusernetta
Piemonte	01001147	Mattie
Piemonte	01001154	Mompantero
Piemonte	01001173	Osasco
Piemonte	01004157	Paesana
Piemonte	01001201	Pragelato
Piemonte	01001222	Roletto
Piemonte	01004092	Frassino
Piemonte	01004157	Paesana

ALLEGATO C

DCDPC n. 1149/2026, articolo 2, comma 1, lettera a)

Specifiche tecniche per le azioni di prevenzione non strutturale: realizzazione degli studi di Microzonazione Sismica ed analisi della Condizione Limite per l'Emergenza.

1. Criteri per l'individuazione delle aree di applicazione degli studi

Il DCDPC n. 1149/2026 stabilisce che gli studi di microzonazione sismica di livello 1 devono coprire almeno il 70% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o interessare almeno il 70% della popolazione comunale, o del municipio, o della circoscrizione.

Ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del DCDPC n. 1149/2026, sono escluse dall'esecuzione della microzonazione sismica le zone che incidono su Aree Naturali Protette, Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni, come indicate nello strumento urbanistico generale che:

- a) non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di pubblicazione del DCDPC stesso;
- b) non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli già esistenti;
- c) rientrano in aree già classificate R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI).

Le indagini di microzonazione sismica non sono necessarie nelle aree caratterizzate dalla presenza di manufatti di classe d'uso "I", ai sensi del punto 2.4.2 del D.M. 17/01/2018, di modeste dimensioni e strettamente connessi alla fruizione delle aree stesse.

2. Requisiti professionali dei Soggetti Realizzatori

-

Le attività di espletamento degli studi e delle analisi dovranno essere attribuite a specifiche figure professionali abilitate (Soggetti Realizzatori).

Per la realizzazione degli Studi di MS di Livello 1 è obbligatoria la figura professionale del Geologo, mentre per l'esecuzione delle analisi della CLE sono considerate figure professionali di riferimento gli esperti in Pianificazione urbanistica e/o Pianificazione dell'emergenza (Ingegnere o Architetto); nel caso di affidamento ad un unico raggruppamento di professionisti, è comunque necessario che le elaborazioni vengano sottoscritte, per le rispettive competenze, dalle figure professionali sopra individuate.

Della scelta e della verifica dei requisiti del professionista risponde direttamente l'Ente Beneficiario in qualità di Stazione Appaltante.

—

3. Modalità tecniche di esecuzione

3.1 Studi di Microzonazione Sismica

Lo strumento tecnico di riferimento per la realizzazione degli studi è rappresentato dagli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" (ICMS 2008) approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008 e dai *Contributi per l'aggiornamento degli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica"*, pubblicati come supplemento al n. 2-2011 della rivista "Ingegneria Sismica" (di seguito Aggiornamenti ICMS 2011), reperibili rispettivamente agli indirizzi:

<https://www.protezionecivile.gov.it/it/pubblicazione/indirizzi-e-criteri-la-microzonazione-sismica>

<https://www.protezionecivile.gov.it/en/pubblicazione/contributi-laggiornamento-degli-indirizzi-e-criteri-la-microzonazione-sismica-0>

Risultano inoltre disponibili criteri tecnici per approfondimenti relativi a situazioni di instabilità cosismica ed in particolare:

- *Linee guida per la gestione del territorio interessato da Faglie Attive e Capaci (FAC)*

<http://governancerischio.protezionecivile.gov.it/documents/20182/206005/MS+Linee+Guida+Faglie+Attive+e+Capaci/48b6a905-df3b-4212-a618-651c4771d5c9>

- *Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante sismoindotte (FR)*

<https://rischi.protezionecivile.it/static/aa51b60b2a616e0e0f49039f9e31839d/linee-guida-la-gestione-del-territorio-aree-interessate-da-instabilita-di-versante-cosismiche.pdf>

- *Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da liquefazione (LQ)*

<https://rischi.protezionecivile.it/static/2d6aec4cd40798596dc0ffd9cb06a293/linee-guida-la-gestione-del-territorio-aree-interessate-da-fenomeni-di-liquefazione.pdf>

con i relativi Allegati.

In accordo con le indicazioni contenute alla sezione 1.6.3.1 degli ICMS, gli studi di Livello 1 dovranno essere sviluppati secondo lo schema della Tabella 2 di seguito riportata.

INDAGINI MINIME	• Raccolta di tutti i dati pregressi: rilievi geologici, geomorfologici e geologico-tecnici, sondaggi, indagini geofisiche
	• Rilevamenti geologici di controllo sul terreno
INDAGINI INTEGRATIVE	• Misure della frequenza naturale del sito con tecniche passive o attive a stazione singola (<i>tipo HVSR</i>)
	• Indagini geofisiche economiche (<i>tipo MASW</i>)
METODO DI PROCESSO	• Nuovi Rilievi, Rilettura e Sintesi dei dati e delle cartografie disponibili
PRODOTTI FINALI	• Carta Geologico - Tecnica
	• Carta delle Indagini
	• Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica
	• Relazione illustrativa comprensiva delle indagini svolte

Tabella 2 - Sintesi delle indagini, elaborazioni e risultati per il Livello 1 di MS.

I prodotti cartografici finali dovranno essere realizzati, in linea generale, con dettaglio non inferiore alla scala 1:10.000, utilizzando le basi topografiche più aggiornate della Base Dati Territoriale di Riferimento Enti ([BDTRE](#)) regionale.

Le cartografie, le banche dati associate e gli elaborati descrittivi dovranno essere predisposti in coerenza con gli standard definiti dalla Commissione Tecnica sopra citata, così da costituire livelli informativi che potranno successivamente essere sottoposti ad integrazione ed aggiornamento.

In particolare si dovrà fare riferimento ai documenti di riferimento più aggiornati, ed in particolare:

- “Microzonazione Sismica - Standard di rappresentazione e archiviazione informatica” – vers. 4.2” <https://www.centromicrozonazioneisismica.it/it/download/send/38-standardms-42/98-standardms-4-2>
- “Chiarimenti e raccomandazioni per i soggetti realizzatori degli studi di MS” <https://rischi.protezionecivile.it/static/139a9e0fd214dd7d828a44188884648e/chiarimenti-e-raccomandazioni-i-soggetti-realizzatori-di-studi-di-ms.pdf>

Per la realizzazione degli studi, si consiglia l'utilizzo del **plugin MzSTools**, recentemente realizzato in ambiente QGIS, <https://plugins.qgis.org/plugins/MzSTools/> dal Laboratorio GIS dell'Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria (IGAG) del CNR di Roma, che restituisce gli studi di MS secondo gli standard di archiviazione approvati dalla Commissione Tecnica.

Si segnala, ancora, che siti della Protezione Civile e del Centro di microzonazione sismica mettono inoltre a disposizione ulteriori strumenti operativi, quali l'applicativo “SoftMS” per facilitare

l'inserimento, da parte del soggetto realizzatore, dei dati alfanumerici dei siti, delle indagini e dei parametri delle indagini.

<https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/standard-di-rappresentazione-e-archiviazione-informatica-degli-studi-di-ms>,
<https://www.centromicrozonazioneisismica.it/it/download/category/38-standardms-42>.

3.2 Analisi della CLE

L'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano deve essere sviluppata a partire dai dati contenuti nel Piano Comunale di Protezione Civile o nel Piano per l'Emergenza vigenti e comporta:

- a) l'individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza;
- b) l'individuazione delle infrastrutture di accessibilità e connessione con il contesto territoriale degli oggetti di cui al punto a) e gli eventuali elementi critici;
- c) l'individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità edilizie che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e connessione o con le aree di emergenza.

In base alle indicazioni dei documenti di riferimento citati nel seguito, i prodotti richiesti sono sintetizzati nella Tabella 3.

PRODOTTI FINALI	Carta degli elementi per l'analisi della CLE (cartografie di inquadramento generale e stralci di dettaglio)
	Schede nazionali standardizzate per l'analisi della CLE
	Relazione Illustrativa e di sintesi della CLE

Tabella 3 - Sintesi dei prodotti richiesti per l'analisi CLE.

Analogamente agli studi di MS, le cartografie e gli archivi contenenti i dati alfanumerici delle schede dell'analisi della CLE dovranno essere restituiti secondo gli standard predisposti dalla Commissione Tecnica, in modo da costituire livelli informativi che potranno successivamente essere sottoposti ad integrazione ed aggiornamento.

Nello specifico si dovrà fare riferimento ai documenti disponibili alla data dell'avvio degli studi sul sito della Protezione Civile nazionale all'indirizzo <https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/standard-di-rappresentazione-e-archiviazione-informatica-dell-analisi-della-cle> ed in particolare:

- “Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza dell'insediamento urbano (CLE) – Istruzioni per la compilazione delle schede- vers. 3.0”
- “Standard di rappresentazione e archiviazione informatica - Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) - vers. 3.0.1”
- “Manuale per l'analisi della Condizione Limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano – vers. 1.1”

<http://governancerischio.protezionecivile.gov.it/documents/20182/206005/CLE+Manuale+Analisi/d09dc05c-ce81-4d94-9222-5ba98a2bba15>

All'indirizzo <https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/standard-di-rappresentazione-e-archiviazione-informatica-dell-analisi-della-cle> sono inoltre disponibili ulteriori strumenti operativi, quali l'applicativo “SoftCLE” per facilitare la compilazione, da parte del Soggetto Realizzatore, delle schede previste dall'analisi della CLE, secondo gli standard di archiviazione approvati dalla Commissione Tecnica, e strutture di archiviazione dei dati da utilizzarsi con tecniche GIS.

3.3 Prodotti

I prodotti finali, da realizzare secondo i formati previsti dagli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica predisposti dalla Commissione Tecnica nella versione disponibile all'avvio delle attività, dovranno essere forniti in formato digitale secondo la struttura dati prevista dagli standard, comprensivi delle banche dati.

4. Procedure di indirizzo, controllo e validazione

La Regione organizza specifici incontri con i Soggetti Realizzatori individuati dalle Amministrazioni finalizzati al coordinamento delle attività, all'indirizzo degli studi e delle indagini e al controllo dei risultati.

A tale scopo la Regione può eventualmente avvalersi del supporto di enti accademici o istituti di ricerca, come già avvenuto in occasione dell'OCDPC 978/2023, da attivarsi attraverso specifici rapporti di collaborazione.

A seguito del ricevimento degli elaborati finali da parte degli Enti individuati quali beneficiari dei contributi, la Regione verifica che siano state rispettate le specifiche definite dagli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" e successive Linee Guida integrative, le disposizioni previste dagli Standard di riferimento nonché le ulteriori indicazioni regionali, e trasmette alla Commissione Tecnica gli elaborati finali.

La Commissione Tecnica può chiedere chiarimenti, modifiche o approfondimenti degli studi trasmessi dalla Regione, che è tenuta a fornire un riscontro entro un periodo indicativo di 30 giorni, attraverso il coinvolgimento del Soggetto Realizzatore.

La Regione, acquisito il parere della Commissione Tecnica, approva in via definitiva gli studi effettuati e certifica il rispetto delle specifiche definite dagli ICMS 2008 e successive Linee Guida integrative, nonché delle indicazioni regionali, redigendo un certificato di conformità che viene trasmesso ai Comuni interessati unitamente alle indicazioni sulla modalità di recepimento degli stessi studi negli strumenti di pianificazione e dell'emergenza.

5. Rapporti con la Commissione Tecnica per il monitoraggio degli studi di microzonazione sismica

La Regione gestisce i rapporti con la Commissione Tecnica istituita ai sensi dell'art. 5 dell'OPCM 3907/2010.

I Soggetti Realizzatori sono tenuti ad affiancare la Regione dal punto di vista tecnico, nel caso di chiarimenti, modifiche o approfondimenti degli studi richiesti dalla Commissione Tecnica.

6. Recepimento degli studi negli strumenti urbanistici e di pianificazione dell'emergenza

Gli studi di MS dovranno essere recepiti dalle amministrazioni comunali con propria presa d'atto, all'interno della quale dovranno essere espressamente richiamati i seguenti adempimenti:

- acquisizione degli studi di MS come parte integrante dei documenti di pianificazione, ovvero come aggiornamento di studi pregressi, in occasione di successiva Variante generale o strutturale, di carattere non obbligatorio, al PRGC. In caso di revisione degli studi geologici di supporto allo strumento urbanistico generale, andrà verificato se gli studi di MS risultino adeguati rispetto al nuovo stato delle conoscenze, provvedendo al loro eventuale aggiornamento;
- le risultanze degli studi dovranno essere tenute in conto, quale elemento conoscitivo di riferimento, nella predisposizione di Varianti strutturali o semplificate che riguardino le aree oggetto di MS.

Analogamente, le analisi della Condizione limite per l'Emergenza dovranno essere recepite dalle amministrazioni comunali con propria presa d'atto, all'interno della quale dovrà essere espressamente richiamato che:

- le analisi vengono acquisite come elemento conoscitivo di supporto al Piano Comunale di Protezione Civile (o Piano per l'Emergenza) e dovranno essere tenute in conto nell'ambito dell'elaborazione di successive Varianti urbanistiche;

- le analisi dovranno essere integrate all'interno degli strumenti di pianificazione dell'emergenza in occasione di successiva revisione di carattere non obbligatorio al Piano Comunale di Protezione Civile (o Piano per l'Emergenza).

ALLEGATO D

DCDPC n. 1149/2026, articolo 2, comma 1, lettera b)

Specifiche tecniche per le azioni di prevenzione strutturale: interventi di miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici di interesse strategico e di opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'OPCM n. 3274/2003 e delle deliberazioni regionali in materia, di proprietà pubblica

1. Criteri per l'individuazione delle aree di applicazione degli interventi

I contributi previsti dal DCDPC n. 1149/2026 sono destinati ad interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 3, dell'OPCM n. 3274/2003 ed alle deliberazioni regionali in materia, di proprietà pubblica.

I contributi previsti dal DCDPC n. 1149/2026 possono essere destinati ad edifici o opere situati in Comuni caratterizzati da una pericolosità sismica di base " a_g " superiore a 0,125g, il cui elenco è contenuto nell'Allegato 7 allo stesso Decreto e nell'Allegato A alla presente deliberazione e comprende per il Piemonte 140 Comuni, distribuiti in massima parte nella Provincia di Cuneo e nella Città Metropolitana di Torino ed in subordine nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Ai sensi dell'art. 7, comma 6, del DCDPC n. 1149/2026, i contributi non possono essere destinati ad opere o edifici che:

- siano collabenti;
- la cui funzione strategica non sia definita nel piano di protezione civile comunale o sovraordinato approvato;
- ricadenti in area a rischio idrogeologico in zona R4, fatti salvi gli interventi di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione, secondo quanto previsto per tale tipologia di intervento all'art. 2, comma 1, lettera b), del Decreto stesso.

Ai sensi dell'art. 7, comma 7, del DCDPC n. 1149/2026, i contributi non possono essere destinati ad opere ed edifici che:

- usufruiscano di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità;
- siano realizzati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole;
- siano stati oggetto di interventi di miglioramento o adeguamento sismico eseguiti dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole, o che gli interventi siano in corso alla data di pubblicazione del Decreto stesso.

2. Requisiti professionali dei Soggetti Realizzatori

Le attività di progettazione, valutazione della sicurezza e verifica degli interventi strutturali dovranno essere attribuite a specifiche figure professionali abilitate (Soggetti Realizzatori).

Per la realizzazione di tali attività, è obbligatoria l'iscrizione agli appositi albi professionali (Ingegneri e Architetti per la parte strutturale ed edile, Geologi per la caratterizzazione geologica e geotecnica del sito a supporto della progettazione); nel caso di affidamento ad un unico raggruppamento di professionisti, è comunque necessario che gli elaborati vengano sottoscritti, per le rispettive competenze, dalle figure professionali sopra individuate.

Della scelta e della verifica dei requisiti del professionista risponde direttamente l'Ente Beneficiario in qualità di Stazione Appaltante.

3. Modalità tecniche di esecuzione

Gli interventi di miglioramento sismico, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del DCDPC n. 1149/2026, devono avere una valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento e devono consentire di raggiungere un valore minimo dei rapporti capacità/domanda pari al 60%, salvo nel caso di edifici esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004. In ogni caso deve essere conseguito un incremento del suddetto rapporto espresso in percentuale pari almeno al 20%. I rapporti capacità/domanda che debbono soddisfare le condizioni sopra dette, richiamati e definiti anche nell'art. 9, comma 4, del medesimo Decreto, sono quelli relativi alla Stato Limite Ultimo di Salvaguardia della Vita e allo Stato Limite di Danno per gli interventi su tutti gli edifici, e solamente quello relativo allo Stato Limite Ultimo di Salvaguardia della Vita per gli interventi sulle opere infrastrutturali.

Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del DCDPC n. 1149/2026, gli interventi devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e urbanistiche. Qualora il volume da ricostruire sia superiore al volume esistente, ai fini del calcolo del costo convenzionale di intervento di cui all'art. 9 del suddetto Decreto, si deve considerare il solo volume esistente. Qualora il volume da ricostruire sia non inferiore all'80% del volume esistente, ai fini del costo convenzionale di intervento di cui al medesimo art. 9, può essere considerato l'intero volume esistente. Qualora il volume da ricostruire sia inferiore all'80% del volume esistente, il volume da considerare ai fini del suddetto costo convenzionale di intervento, può essere considerato il volume da ricostruire maggiorato del 25%.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del DCDPC n. 1149/2026, è consentita altresì la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica e un miglioramento dell'efficienza operativa del sistema infrastrutturale di gestione dell'emergenza di cui all'art. 14 dell'OCDPC n. 978/2023. Nei casi di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, è ammessa la delocalizzazione senza demolizione dell'edificio esistente, purché nell'edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche o rilevanti, come definite dall'art. 2, comma 3, dell'OPCM n. 3274/2003 e dalle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica.

ALLEGATO E

Manifestazione di interesse rivolta agli Enti Locali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 267/2000, in forma singola o associata, per l'accesso ai contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del DCDPC n. 1149/2026 per azioni di prevenzione sismica non strutturale: criteri procedurali, requisiti di ammissibilità e modalità di formulazione delle graduatorie per la realizzazione di studi di Microzonazione Sismica (MS) e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE).

1. PREMESSE E CONTESTO NORMATIVO

Il presente documento disciplina i criteri per l'indizione di manifestazione di interesse rivolta agli Enti Locali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 267/2000, in forma singola o associata, operanti sul territorio regionale, potenzialmente ammissibili a finanziamento, con l'obiettivo di raccogliere le adesioni al programma di azioni non strutturali finanziabili ai sensi del DCDPC n. 1149 del 3 aprile 2026.

Con il D.L. n. 39/2009, conv. in L. n. 77/2009 e, in particolare, con l'art. 11, è stato istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico per il periodo 2010-2016 atto a finanziare studi di microzonazione sismica ed interventi sugli edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico e rilevante; tali linee di intervento sono state successivamente rifinanziate con la L. n. 145/2018 (annualità 2019-2021), con la L. n. 234/2021 (annualità 2022-2023) e con la L. n. 213/2023 (annualità 2024, 2025 e 2026).

Il DCDPC n. 1149/2026, stabilendo le risorse a livello nazionale per le annualità 2024-2026, in particolare, prevede, tra l'altro, il finanziamento della seguente azione all'art. 2, comma 1, lettera a): azioni di prevenzione non strutturale consistenti in studi di microzonazione sismica (MS) e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE).

I contributi previsti dal DCDPC n. 1149/2026 possono essere destinati a studi sui territori comunali caratterizzati da una pericolosità sismica di base " a_g " superiore a 0,125g, il cui elenco è contenuto nell'Allegato 7 allo stesso decreto e nell'Allegato A alla presente deliberazione e comprende per il Piemonte 140 Comuni, distribuiti in massima parte nella Provincia di Cuneo e nella Città Metropolitana di Torino ed in subordine nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

2. AMBITI PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Si prevede di indire una manifestazione di interesse rivolta agli Enti Locali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 267/2000, in forma singola o associata, operanti sul territorio regionale, potenzialmente beneficiari dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del DCDPC n. 1149/2026, che sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BURP) e contestualmente attivata sul sito istituzionale della Regione Piemonte all'indirizzo: <https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali>

Al fine di massimizzare l'efficacia della pianificazione territoriale e l'assorbimento delle risorse, la manifestazione di interesse sarà articolata su due linee d'azione parallele e finanziariamente integrate in modalità sussidiaria:

- **LINEA A** (Azione Ordinaria - ex art. 4, comma 5): destinata prioritariamente alla realizzazione di studi su Comuni dell'Allegato A (Allegato 7 del Decreto nazionale) totalmente privi di cartografia di microzonazione sismica vigente ed approvata, per la realizzazione di nuovi studi di MS di livello 1 e CLE;
- **LINEA B** (Azione Speciale Omogeneizzazione - ex art. 6, comma 8): destinata esclusivamente ed autonomamente alla realizzazione di studi su Comuni dell'Allegato B (Allegato 8 del Decreto nazionale) in possesso di studi pregressi da adeguare, omogeneizzare e completare.

Per poter presentare istanza di finanziamento ed accedere a ciascuna delle linee d'azione sopra individuate, gli Enti beneficiari devono soddisfare obbligatoriamente i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- non hanno avviato richieste di contributo regionale per gli stessi scopi ai sensi della L.R. 24/1996, ovvero a valere su altre risorse pubbliche;
- dispongono di un Piano di Protezione Civile Comunale o Piano di Emergenza regolarmente approvato e aggiornato;
- dispongono di un PRGC adeguato al Piano Assetto Idrogeologico (PAI) o comunque di un quadro del dissesto idrogeologico condiviso con le strutture tecniche regionali.

Oltre ai suddetti requisiti generali, l'ammissibilità sulle singole Linee è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni specifiche d'ordine tecnico:

- per la LINEA A: non dispongono ancora di uno studio di microzonazione sismica approvato;
- per la LINEA B: dispongono già di studi di microzonazione preesistenti, realizzati nell'ambito della formazione/aggiornamento del proprio PRG e non finanziati con le ordinanze di attuazione dell'art. 11 del D.L. 39/2009 conv. in L. 77/2009, da rendere omogenei e coerenti con gli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" e successive Linee Guida integrative, con gli standard di rappresentazione e archiviazione informatica e completati da analisi della CLE.

I territori su cui realizzare i nuovi studi di MS di livello 1 ed associata analisi della CLE, nonché i relativi aggiornamenti ed estensioni, saranno individuati dalla Regione attraverso la formulazione di graduatorie basate sull'applicazione gerarchica di due criteri principali, al fine di coniugare il livello di pericolosità oggettiva del territorio con l'impatto antropico:

a) **Criterio primario:** ordinamento dei Comuni secondo il valore di accelerazione sismica al suolo a_g decrescente, riconoscendo priorità assoluta agli Enti localizzati nelle aree a maggior rischio sismico;

b) **Criterio subordinato** (in caso di *ex aequo*): a parità di valore di accelerazione sismica a_g , l'ordine di precedenza sarà determinato dalla rilevanza socio-economica delle aree, valutata con particolare riferimento alla popolazione residente (dati ISTAT più recenti).

3. CRONOPROGRAMMA E SUPPORTO

Gli Enti beneficiari assumono formalmente la qualità di Stazione Appaltante, committente e responsabile unico del procedimento per l'affidamento dei servizi professionali di geologia e pianificazione urbanistica.

Le tempistiche procedurali sono **tassative e perentorie**, pena l'immediata revoca del finanziamento e il recupero delle somme eventualmente anticipate:

- presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli Enti beneficiari: **entro il termine di 45 giorni** dalla pubblicazione del relativo Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BURP); la mancata presentazione dell'istanza o dei requisiti minimi entro tale scadenza escludente equivarrà a rinuncia tacita al finanziamento, determinando la formale decadenza dal diritto di prelazione sulle risorse stanziato per il triennio di riferimento;

- affidamento formale degli incarichi ai professionisti: **entro il termine di 90 giorni** dall'emanazione dell'atto regionale di assegnazione delle risorse, con immediata trasmissione della determina di affidamento e del CUP al Settore Sismico della Regione via PEC; il mancato rispetto di questo o dei successivi termini intermedi comporterà l'avvio della procedura di decadenza automatica dall'assegnazione e l'immediata revoca dei fondi; in tali ipotesi, si disporrà lo scorrimento della graduatoria a favore dei soggetti idonei successivi nei soli limiti di compatibilità con i termini di attuazione imposti dal cronoprogramma del decreto nazionale, per scongiurare la perdita definitiva del finanziamento statale.

Gli Enti individuati quali Beneficiari provvedono alla selezione dei Soggetti Realizzatori tra figure professionali di comprovata esperienza e capacità di lavoro, dimostrata da evidenze curriculari e precedenti attività tecnico-scientifiche a carattere pubblico.

A tal proposito si ritiene possano costituire titoli preferenziali, tra gli altri:

- avere già realizzato studi di MS e/o analisi della CLE;
- la conoscenza e l'applicazione degli standard nazionali di rappresentazione e archiviazione informatica per studi di MS e/o analisi della CLE;
- esperienza nell'utilizzo di strumenti GIS.

Ulteriori elementi di valutazione per l'affidamento degli incarichi per gli studi MS potranno essere derivati in base al programma di indagini predisposto dai soggetti interessati.

Gli Enti Locali sono tenuti a favorire tecnicamente e logisticamente le indagini sul territorio di loro competenza, fornendo tutti i dati utili agli studi.

Analogamente la Regione rende disponibili tutte le informazioni significative provenienti dalle proprie banche dati tematiche.

La Regione fornisce inoltre supporto sugli aspetti:

- metodologici (applicazione ICMS 2008 e successivi indirizzi tecnici, Linee Guida, Standard);
- operativi (modalità di raccolta dati, valutazione del quadro conoscitivo, programmazione di indagini, sintesi e presentazione dei risultati);
- di rappresentazione ed informatizzazione dei dati.

Entro il termine di 240 giorni dalla data di assegnazione dell'incarico gli studi dovranno essere conclusi dai Soggetti Realizzatori e trasmessi alla Regione che, verificata la completezza e correttezza formale degli elaborati, provvederà all'invio degli stessi alla Commissione Tecnica istituita presso il Dipartimento della Protezione Civile.

Il Beneficiario e il Soggetto Realizzatore si impegnano all'osservanza delle condizioni contenute nel presente Allegato, portando a compimento le attività nei tempi e modalità definite nel presente documento e sono ritenuti responsabili, in relazione ai rispettivi ruoli, di eventuali ritardi o inadempienze.

4. RISORSE FINANZIARIE

Il DCDPC n. 1149/2026 stabilisce che il limite massimo delle risorse a disposizione della Regione Piemonte per le azioni di prevenzione non strutturale corrisponde a € 156.660,25, da integrarsi con il cofinanziamento obbligatorio per un di importo non inferiore al 25% dei costi complessivi degli studi di microzonazione sismica di livello 1 e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE), per un importo stimato pari ad un massimo di € 45.000,00 a carico della Regione.

Al fine di evitare il rischio di disimpegno delle risorse, le risorse regionali complessive verranno assegnate applicando un criterio sequenziale e sussidiario articolato nelle seguenti fasi:

- **Fase 1** (Soddisfacimento Linea A): l'intera dote finanziaria viene preliminarmente destinata al finanziamento di tutte le domande ammissibili pervenute inerenti a Comuni della Linea A (Allegato A). Gli Enti richiedenti verranno ordinati in graduatoria secondo il valore di accelerazione sismica al suolo (a_g) decrescente e, in subordine per parità di valore, secondo la popolazione residente. Tale linea prevede un contributo statale pari al 75% del costo convenzionale e una quota di cofinanziamento a totale carico della Regione Piemonte pari al 25%, garantendo l'assenza di oneri per gli Enti Beneficiari;
- **Fase 2** (Allocazione Sussidiaria su Linea B): qualora, alla scadenza del termine perentorio, residuino risorse finanziarie a causa della mancata presentazione di istanze inerenti a Comuni di Linea A, tali economie vengono destinate d'ufficio a coprire il fabbisogno ricadente nei Comuni della Linea B (Allegato B), i quali verranno ordinati in graduatoria separata secondo il valore di a_g decrescente e, in caso di *ex aequo*, secondo il dato della popolazione residente. La Linea B prevede un contributo statale pari al 100% delle tariffe spettanti e non richiede alcuna quota di cofinanziamento locale;

Le risorse verranno assegnate ai singoli Enti beneficiari tenendo conto delle indicazioni contenute all'art. 6, tabella 1 del DCDPC n. 1149/2026, che fissa gli importi massimi dei contributi derivanti

dai finanziamenti nazionali per l'esecuzione degli studi di MS e dell'analisi della CLE, stabiliti in base alle fasce di popolazione.

La quota di cofinanziamento prevista a carico di Regione e Enti Locali ai sensi dell'art. 6, comma 1 del DCDPC n. 1149/2026 come per le programmazioni pregresse, viene assunta a carico dall'Amministrazione regionale e pertanto senza oneri per gli Enti beneficiari.

Gli importi assegnati agli Enti beneficiari si intendono onnicomprensivi per la realizzazione di tutti gli studi e non sono soggetti a ribasso.

5. PROCEDIMENTO E RESPONSABILE

Il Responsabile del procedimento regionale di selezione degli Enti beneficiari e assegnazione delle risorse è il Dirigente del Settore Sismico della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, cui compete la definizione, nell'ambito della manifestazione d'interesse, delle modalità operative delle procedure operative, in attuazione dei criteri e delle tempistiche definiti con la presente deliberazione.

Le graduatorie delle adesioni pervenute saranno definite dal Settore Sismico, articolate per le diverse Linee e Sub-Linee d'azione. L'assegnazione delle risorse avverrà secondo l'ordine sequenziale e sussidiario delle Fasi di cui al par. 4, dando priorità alle domande inerenti ai Comuni dell'Allegato A che soddisfano i requisiti specificati al par. 2. La formulazione delle stesse avverrà ordinando i Comuni in via principale secondo il valore di accelerazione sismica al suolo (a_g) decrescente. A parità di pericolosità sismica oggettiva (a_g), si utilizzerà quale criterio sussidiario e di precedenza la rilevanza socio-economica delle aree, con particolare riferimento alla popolazione residente nei Comuni (dati del più recente censimento ISTAT disponibile).

In base alle candidature ricevute verrà predisposto e approvato, **entro il termine di 60 giorni** dalla scadenza per la presentazione delle domande, l'elenco degli Enti beneficiari ammessi ai contributi.

I contributi saranno erogati secondo le seguenti modalità:

- il 60% dell'importo totale assegnato a seguito del ricevimento degli studi da parte degli Enti beneficiari, e previa verifica preliminare della completezza e congruenza delle elaborazioni;
- il saldo dell'importo assegnato a seguito della comunicazione delle somme effettivamente sostenute dagli Enti beneficiari e della certificazione di conformità rilasciata dalla Regione sulla base del parere formulato dalla CT.

6. VALIDITÀ DELLE FUTURE GRADUATORIE

La graduatoria verrà utilizzata esclusivamente per l'attuazione del DCDPC n. 1149/2026.

7. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Tutti i termini temporali assegnati agli Enti beneficiari per la presentazione delle istanze, nonché per l'affidamento delle relative prestazioni professionali e dei lavori, così come definiti e dettagliati nelle disposizioni attuative allegate alla presente deliberazione, sono da qualificarsi come perentori, tassativi ed escludenti.

La mancata presentazione dell'istanza o dei requisiti minimi di accesso entro le scadenze fissate equivarrà a rinuncia tacita al finanziamento, legittimando lo scorrimento immediato della graduatoria a favore dei soggetti idonei successivi.

Il mancato rispetto di uno qualsiasi dei termini assegnati per l'affidamento delle prestazioni e dei lavori comporterà la decadenza automatica dall'assegnazione e l'immediata revoca con obbligo di restituzione delle somme eventualmente anticipate, a totale ed esclusivo carico dell'Ente beneficiario inadempiente, legittimando lo scorrimento della graduatoria nei limiti di compatibilità con i termini di attuazione imposti dal cronoprogramma del decreto nazionale.

ALLEGATO F

Manifestazione di interesse rivolta alle Amministrazioni Locali per l'accesso ai contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del DCDPC n. 1149/2026 per azioni di prevenzione sismica strutturale: criteri procedurali, requisiti di ammissibilità e modalità di formulazione delle graduatorie per la realizzazione degli interventi strutturali di miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici di interesse strategico e di opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'OPCM n. 3274/2003 e delle deliberazioni regionali in materia, di proprietà pubblica

1. PREMESSE E CONTESTO NORMATIVO

Il presente documento disciplina i criteri per l'indizione di manifestazione di interesse rivolta alle Amministrazioni Locali potenzialmente beneficiarie dei contributi, con l'obiettivo di raccogliere le adesioni al programma di azioni strutturali finanziabili ai sensi del DCDPC n. 1149/2026.

Con il D.L. n. 39/2009, conv. in L. n. 77/2009 e, in particolare, con l'art. 11, è stato istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico per il periodo 2010-2016 atto a finanziare studi di microzonazione sismica ed interventi su edifici di interesse strategico ed opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'OPCM n. 3274/2003 e delle deliberazioni regionali in materia, di proprietà pubblica; tali linee di intervento sono state successivamente rifinanziate con la L. n. 145/2018 (annualità 2019-2021) e con la L. n. 234/2021 (annualità 2022-2023) e con la L. n. 213/2023 (annualità 2024, 2025 e 2026).

Il DCDPC n. 1149/2026, stabilendo le risorse a livello nazionale per le annualità 2024-2026, in particolare, prevede, tra l'altro, il finanziamento della seguente azione all'art. 2, comma 1, lettera b):

- azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'OPCM n. 3274/2003 e delle deliberazioni regionali in materia, di proprietà pubblica.

È, altresì, consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario, nei casi in cui sia garantito, a invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica e un miglioramento dell'efficienza operativa del sistema infrastrutturale di gestione dell'emergenza di cui all'articolo 14 dell'OCDPC n. 978/2023. Nei casi di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, è ammessa la delocalizzazione senza la demolizione dell'edificio esistente, purché nell'edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche o rilevanti, come definite dall'art. 2, comma 3, dell'OPCM n. 3274/2003 e dalle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica.

I contributi previsti dal DCDPC n. 1149/2026 possono essere destinati a interventi su strutture ubicate nei territori comunali caratterizzati da una pericolosità sismica di base a_g superiore a 0,125g, il cui elenco è contenuto nell'Allegato 7 allo stesso decreto e nell'Allegato A alla presente deliberazione, ovvero in Comuni non inclusi in tale elenco a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. 17/01/2018 e relativa Circolare, determini un valore dell'accelerazione orizzontale massima attesa in superficie $S \cdot a_g$ non inferiore a 0,125g, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del medesimo decreto.

3. AMBITI PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Si prevede di indire una manifestazione di interesse rivolta agli Enti Locali piemontesi potenzialmente beneficiari dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del DCDPC n. 1149/2026, che sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BURP) e contestualmente attivata sul sito istituzionale della Regione Piemonte all'indirizzo: <https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali>

Al fine di massimizzare l'efficacia della pianificazione strutturale e garantire una selezione basata sull'effettivo livello di rischio sismico locale, tutte le istanze pervenute e ritenute ammissibili confluiranno in un'unica graduatoria.

L'accesso a tale graduatoria è consentito agli interventi che possiedono, in via alternativa, uno dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- Azione Ordinaria (ex art. 7, comma 5, primo periodo): interventi su edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali rilevanti, ubicati nei Comuni dell'Allegato A (Allegato 7 del Decreto nazionale);
- Azione Speciale (ex art. 7, comma 5, secondo periodo): destinata agli interventi su edifici e opere di interesse strategico ubicati nei Comuni non compresi nell'Allegato A, a condizione che appositi studi di risposta sismica locale (RSL), eseguiti ai sensi del D.M. 17/01/2018, dimostrino un valore dell'accelerazione orizzontale massima attesa in superficie $S \cdot a_g \geq 0,125g$.

Ai sensi dell'art. 7, comma 6, del DCDPC n. 1149/2026, non possono essere ammessi a contributo interventi su edifici o opere che presentino le seguenti condizioni:

- siano collabenti;
- la cui funzione strategica non sia definita nel piano di protezione civile comunale o sovraordinato approvato;
- ricadano in area in area a rischio idrogeologico in zona R4, fatti salvi gli interventi di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione secondo quanto previsto per tale tipologia di intervento all'art. 2, comma 1, lett. b), del suddetto Decreto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del medesimo Decreto, i contributi non possono essere destinati ad opere ed edifici che:

- usufruiscano di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità;
- siano stati realizzati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole;
- siano stati oggetto di interventi di miglioramento o adeguamento sismico eseguiti dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole, o che gli interventi siano in corso alla data di pubblicazione del Decreto stesso.

Gli edifici oggetto di intervento devono essere di interesse strategico e le opere infrastrutturali devono essere funzionali durante gli eventi sismici e assumere rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile di cui all'art. 2, comma 3, dell'OPCM n. 3274/2003 ed alle deliberazioni regionali in materia, di proprietà pubblica.

Le strutture su cui realizzare gli interventi strutturali saranno individuate dalla Regione attraverso la formulazione di graduatorie basate sull'applicazione gerarchica dei seguenti criteri di allocazione e ordinamento:

a) **Criterio primario:** ordinamento dei singoli interventi in via decrescente secondo il punteggio tecnico complessivo (da un minimo di 0 a un massimo di 25 punti) risultante dalla somma dei coefficienti oggettivi indicati al paragrafo 5;

b) **Criterio subordinato ordinatorio:** in caso di *ex aequo* a parità di punteggio tecnico complessivo, la priorità viene assegnata secondo l'ordine gerarchico indicato al paragrafo 5, attribuendo precedenza alle Amministrazioni Comunali rispetto ad altre categorie di Enti Locali e, tra queste, privilegiando i Comuni con minore popolazione residente in un'ottica di sussidiarietà territoriale ed equità distributiva.

3. CRONOPROGRAMMA

Gli Enti individuati quali Beneficiari assumono formalmente la qualità di Stazione Appaltante, committente e responsabile unico del procedimento per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori strutturali.

Gli Enti individuati quali Beneficiari provvedono alla selezione dei Soggetti Realizzatori (progettisti e imprese) nel rispetto delle normative vigenti in materia di contratti pubblici.

Le tempistiche per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del DCDPC n. 1149/2026 sono tassative e perentorie, pena l'immediata revoca del finanziamento e il recupero delle somme eventualmente anticipate. Le stesse saranno le seguenti a partire dalla data di pubblicazione della determina di assegnazione delle risorse che verrà redatta dopo l'approvazione da parte del Dipartimento della Protezione Civile del piano degli interventi:

- presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli Enti beneficiari: **entro il termine di 45 giorni** dalla pubblicazione del relativo Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BURP); la mancata presentazione dell'istanza o dei requisiti minimi entro tale scadenza escludente equivarrà a rinuncia tacita al finanziamento, determinando la formale decadenza dal diritto di prelazione sulle risorse stanziare per il triennio di riferimento;
- **entro 120 giorni:** affidamento e comunicazione dell'affidamento dell'incarico di progettazione dell'intervento con il relativo importo, in caso di interventi privi di progetto; nel caso di interventi con progettazione già presente, tale termine è ridotto a 30 giorni per la sola comunicazione dei dati progettuali e del CUP definitivo al Settore Sismico;
- **entro 360 giorni:** avvio dei lavori, previa stipula del contratto di appalto. Per gli interventi con progettazione già presente, il termine di 360 giorni per l'avvio dei lavori decorre dalla data di pubblicazione della determina regionale di assegnazione delle risorse; per gli interventi che sono partiti privi di progetto, il termine di 360 giorni per l'avvio dei lavori decorre dalla data di approvazione del progetto esecutivo. In entrambi i casi è prevista l'erogazione di un importo corrispondente al **70%** del finanziamento assegnato a seguito della trasmissione della seguente documentazione:
 - comunicazione del deposito del progetto strutturale, ai sensi delle norme vigenti, corredata dell'attestazione dell'intervenuta positiva verifica;
 - copia del provvedimento di aggiudicazione dei lavori;
 - copia provvedimento approvazione quadro economico di aggiudicazione
- **entro 3 anni:** è prevista l'erogazione di un importo corrispondente al saldo a seguito del completamento dei lavori e della presentazione della seguente documentazione per il saldo finale:
 - copia Conto Finale con Relativa Relazione con DD di approvazione;
 - copia CRE o Collaudo Tecnico Amministrativo con DD di approvazione;
 - copia eventuale Variante con DD di approvazione;
 - copia quadro economico finale complessivo e quadri economici separati per tipologia di finanziamento con DD di approvazione;
 - copia di tutti i provvedimenti di liquidazione delle spese sostenute con relative fatture;
 - copia DD liquidazione incentivo con riferimento al regolamento interno della Stazione appaltante (quota parte 80%);

- dichiarazione del RUP in merito alla riconciliazione delle fatture con il montante globale del quadro economico a consuntivo relativamente al finanziamento regionale afferente gli interventi strutturali mediante una corrispondenza analitica;
- attestazione del progettista ex art. 8, commi 4 e 5, del DCDPC n. 1149/2026 afferente l'intervento strutturale;
- compilazione scheda di monitoraggio inviata dal Settore Sismico.

Tutti gli atti procedurali e i relativi codici CUP dovranno essere trasmessi al Settore Sismico della Regione via PEC immediatamente dopo la loro adozione.

Il mancato rispetto di uno qualsiasi dei termini perentori sopra indicati comporterà l'avvio della procedura di decadenza automatica dall'assegnazione e l'immediata revoca dei fondi; in tali ipotesi, si disporrà lo scorrimento della graduatoria a favore dei soggetti idonei successivi nei soli limiti di compatibilità con i termini di attuazione imposti dal cronoprogramma del decreto nazionale, per scongiurare la perdita definitiva del finanziamento statale.

4. RISORSE FINANZIARIE

Con DCDPC n. 1149/2026, alla Regione Piemonte sono stati assegnati al massimo contributi pari a € **1.566.602,50** per le azioni di prevenzione strutturale.

Al fine di garantire il massimo e più celere utilizzo delle risorse, la dote finanziaria complessiva è destinata al finanziamento dei progetti ammissibili inseriti nella graduatoria unica, procedendo allo scorrimento della stessa in base all'ordine risultante dal punteggio tecnico complessivo di cui al par. 5, fino a totale esaurimento dei fondi disponibili.

5. PROCEDIMENTO E RESPONSABILE

Responsabile del procedimento regionale di selezione degli Enti Locali e assegnazione delle risorse è il Dirigente del Settore Sismico della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, cui compete la definizione, nell'ambito della manifestazione d'interesse, delle modalità operative delle procedure, in attuazione dei criteri e delle tempistiche definiti con la presente deliberazione.

La graduatoria unica delle adesioni pervenute sarà definita dal Settore Sismico.

In base alle candidature ricevute verrà predisposto e approvato l'elenco degli interventi, **entro il termine di 60 giorni** dalla scadenza per la presentazione delle domande, adottando i seguenti criteri di valutazione per la definizione del **punteggio tecnico** complessivo di base (fino a un massimo di **25 punti**):

a) Numero di persone mediamente presenti nella struttura oggetto di interventi (ai sensi dell'Allegato 1 del DCDPC n. 1149/2026):

$x < 50$	punti 0
$50 \leq x < 100$	punti 1
$100 \leq x < 150$	punti 2
$150 \leq x < 200$	punti 3
$x \geq 200$	punti 4

Numero di autoveicoli transitanti nelle ore di traffico intenso (n. veicoli /ora) per i ponti stradali :

$x < 50$	punti 0
----------	---------

$50 \leq x < 100$	punti 1
$100 \leq x < 600$	punti 2
$600 \leq x < 1200$	punti 3
$x \geq 1200$	punti 4

b) Ruolo strategico dell'edificio o dell'opera infrastrutturale:

Edificio o opera infrastrutturale strategica individuato nel piano di protezione civile	punti 1
Edificio strategico individuato nel piano di protezione civile come COM/COC	punti 2
Edificio strategico o opera infrastrutturale strategica individuato nella CLE	punti 3

c) Indice di rischio α dello stato di fatto (art. 9, comma 4, del DCDPC n. 1149/2026):

$0,6 < \alpha \leq 0,8$	punti 2
$0,4 < \alpha \leq 0,6$	punti 3
$0,2 < \alpha \leq 0,4$	punti 4
$\alpha \leq 0,2$	punti 5

d) Livello di progettazione

Progetto Esecutivo	punti 3
Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE)	punti 2
Assenza di progettazione (solo verifica sismica)	punti 0

e) Dimensione demografica del Comune dove è ubicata la struttura oggetto di intervento:

Fino a 3.000 abitanti	5 punti
Da 3.001 a 5.000 abitanti	4 punti
Da 5.001 a 10.000 abitanti	3 punti
Da 10.001 a 20.000 abitanti	2 punti
Da 20.001 a 30.000 abitanti	1 punto
Oltre 30.000 abitanti o altre categorie di Enti Locali	0 punti

f) Accelerazione orizzontale massima attesa in superficie $S \cdot a_g$ (dove a_g è l'accelerazione sismica di base su suolo rigido e S è il coefficiente di amplificazione del sito):

$S \cdot a_g \geq 0,180g$	5 punti
$0,160g \leq S \cdot a_g < 0,180g$	4 punti
$0,145g \leq S \cdot a_g < 0,160g$	3 punti
$0,135g \leq S \cdot a_g < 0,145g$	2 punti
$0,125g \leq S \cdot a_g < 0,135g$	1 punto

La formulazione finale delle rispettive graduatorie di Linea avverrà secondo un ordine decrescente sulla base del punteggio tecnico complessivo ottenuto (somma dei punti di cui alle lettere a, b, c, d, e, f).

Al fine di garantire l'univocità della graduatoria, assicurare il massimo sostegno agli enti di prossimità territoriale rispetto ad altre categorie di Enti Locali d'area vasta (che possono disporre di canali di finanziamento settoriali dedicati per la messa in sicurezza delle proprie strutture), e risolvere in modo oggettivo eventuali situazioni di parità di punteggio residuo, verranno applicati in ordine gerarchico, selettivo e vincolante i seguenti criteri subordinati di precedenza:

1. Tipologia dell'Ente richiedente: precedenza alle proposte presentate dalle Amministrazioni Comunali rispetto ad altre categorie di Enti Locali;
2. Dimensione demografica: in caso di persistente parità, la priorità è assegnata all'Ente con la minore popolazione residente nel territorio d'ambito, rilevata sulla base dei dati ufficiali del più recente censimento ISTAT disponibile;
3. Maggiore valore assoluto di accelerazione sismica di progetto in superficie ($S \cdot a_g$): in caso di ulteriore persistente parità, si applica la precedenza all'opera caratterizzata dal valore puntuale più elevato di $S \cdot a_g$ espresso in cifre decimali, calcolato secondo le modalità previste dal criterio f).

Ai sensi dall'art. 9, comma 4, del DCDPC n. 1149/2026, il contributo concesso è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento, stabilito, dall'art. 9, comma 1, del DCDPC n. 1149/2026, a seconda della tipologia di intervento (miglioramento sismico, ovvero demolizione e ricostruzione), per unità di volume lordo di edificio soggetto ad interventi o di superficie di impalcato di ponte soggetto ad interventi.

Tale contributo dipende dall'esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto capacità e domanda secondo il criterio di seguito riportato.

In particolare, definiti:

- **α SLV**: il rapporto capacità/domanda, riferito all'accelerazione di ancoraggio dello spettro di risposta, che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo Stato Limite Salvaguardia della Vita, corrispondente a ζ_E come definito dalle Norme Tecniche di cui al D.M. 17/01/2018,

- **α SLD**: il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo Stato Limite di Danno,

riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa,

sarà riconosciuto un contributo pari a:

- 100% del costo convenzionale se $\alpha \leq 0,2$;
- 0% del costo convenzionale se $\alpha > 0,8$;
- $[(380-400\alpha)/3] \%$ del costo convenzionale se $0,2 < \alpha \leq 0,8$,

dove per α si intende il minore fra α SLD e α SLV nel caso di edifici, o comunque α SLV qualora α SLD non fosse disponibile ovvero sempre α SLV nel caso di opere infrastrutturali.

Il costo convenzionale comprende anche i costi delle spese tecniche, delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali, oltre all'IVA.

6. VALIDITÀ DELLE FUTURE GRADUATORIE

La graduatoria verrà utilizzata esclusivamente per l'attuazione del DCDPC n. 1149/2026.

7. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Tutti i termini temporali assegnati agli Enti beneficiari per la presentazione delle istanze, nonché per l'affidamento delle relative prestazioni professionali e dei lavori, così come definiti e dettagliati

nelle disposizioni attuative allegate alla presente deliberazione, sono da qualificarsi come perentori, tassativi ed escludenti.

La mancata presentazione dell'istanza o dei requisiti minimi di accesso entro le scadenze fissate equivarrà a rinuncia tacita al finanziamento, legittimando lo scorrimento immediato della graduatoria a favore dei soggetti idonei successivi.

Il mancato rispetto di uno qualsiasi dei termini assegnati per l'affidamento delle prestazioni e dei lavori comporterà la decadenza automatica dall'assegnazione e l'immediata revoca con obbligo di restituzione delle somme eventualmente anticipate, a totale ed esclusivo carico dell'Ente beneficiario inadempiente, legittimando lo scorrimento della graduatoria nei limiti di compatibilità con i termini di attuazione imposti dal cronoprogramma del decreto nazionale.